

Fabio Mora



Donato Primiani

Dottori Commercialisti
Revisori Legali

A tutti i signori clienti
loro sedi

A mezzo e.mail
Circolare n. 5/2018

Porto San Giorgio, lì 29/06/2018

SCHEDA CARBURANTE FINO AL 31 DICEMBRE 2018

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che il Consiglio dei Ministri con Decreto Legge ha prorogato dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019 il termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.

Il rinvio degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante non dovrebbe far venir meno la possibilità, per i distributori che si siano attrezzati tecnologicamente entro il 30 giugno 2018, di emettere fattura elettronica su base facoltativa o su richiesta del cliente.

Per chi non intendesse gestire gli acquisti con la fattura elettronica, però, continuerà ad essere ammesso l'utilizzo della scheda carburante oppure l'esclusivo utilizzo di carte di credito, bancomat o di altre carte prepagate laddove questa modalità rappresenti solamente l'alternativa all'adozione della scheda carburante.

La proroga non sembra incidere su due ulteriori obblighi la cui entrata in vigore è prevista il 1 luglio 2018, vale a dire:

- l'obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni dei subappaltatori che operano in una filiera di imprese nel quadro di contratti di appalto stipulati con la P.A.;
- la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di carburante da utilizzare come carburanti per motori, le cui regole tecniche sono state definite dal provv. Agenzia delle Entrate n. 106701/2018.

Inoltre resta ferma dal 1 luglio 2018 la necessità di effettuare il pagamento per gli acquisti di carburante per autotrazione utilizzando mezzi "tracciabili" quali carte di credito, carte di debito, altre carte di pagamento ovvero bonifici, assegni o l'addebito diretto cu conto corrente sia ai fini della documentazione del costo ex art. 164 co. 1-bis del Tuir che ai fini della detrazione dell'Iva ex art. 19-bis lett. d) del DPR 633/72.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

Dott. Fabio Mora

Dott. Donato Primiani